Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di Spinazzola. Pag. 6215

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola La Strada . . . . Pag. 6215

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di Quistello. Pag. 6216

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.
Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano. Pag. 6216

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli . . . . Pag. 6217

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in Verona . . . . Pag. 6218

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo . . . . Pag. 6219

DECRETO 10 agosto 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze . . . . Pag. 6219

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 agosto 1982.
Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri . . . . Pag. 6220

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. **625**.
Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Duca d'Aosta presso la scuola militare Nunziatella di Napoli ». Pag. 6220

DECRETO 15 luglio 1982, n. **626**.
Estinzione dell'« Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati delle Forze armate », in Torino . . . . Pag. 6220

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6221

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ad alcune società . . . . . Pag. 6224

Ministero della marina mercantile: Avviso di rettifica. Pag. 6224

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6225

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Gestione stralcio del commissario straordinario per la Basilicata e la Campania: Ordinanza 18 agosto 1982, n. 61. Termine per la presentazione di consuntivi per la riattazione di edifici privati . . . . Pag. 6226

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Tres . . . . Pag. 6226

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino . . . . . Pag. 6226

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 13, in Genova: Concorso a due posti di assistente di neuroradiologia presso gli ospedali civili di Genova . . . . . . Pag. 6226

Ospedale « S. Antonio Abate e R. La Russa » di Trapani: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6226

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6226

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 17.

Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia, anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 6227

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 18.

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale, contributi per investimenti . . . . Pag. 6228

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 19.

Riapertura dei termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, limitatamente alle imprese agricole. Pag. 6228

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 20.

Inquadramento del personale trasferito o messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . Pag. 6228

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 21.

Finanziamento delle celebrazioni dell'anno francescano. Pag. 6232

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 22.

Estensione dell'efficacia della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, recante « Norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali » all'anno 1982 . . . . Pag. 6232

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 36.

Concessione di un contributo « una tantum » alla Società aeroporto toscano S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. per il potenziamento delle attrezzature di assistenza ad aeromobili di grande capacità . . . . Pag. 6233

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 37.

Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno (canale dei Navicelli) . . . . Pag. 6233

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 38.

Contributo alla Internazionale marmi e macchine S.p.a. nelle spese della Fiera internazionale dei marmi e delle macchine . . . . Pag. 6234

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 39.

Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato almeno un anno di iscrizione presso le C.P.D.E.L. o la C.P.S. . . . . . . Pag. 6234

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 40.

Sub-delega alle province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei comitati provinciali per i prezzi . . . . Pag. 6234

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. 15.

Norme per il funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali . . . . . . Pag. 6236

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 16.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1982 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione Marche. Pag. 6239

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1982, n. 17.

Efficacia dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) ai fini dei vincoli di inedificabilità ed espropriabilità previsti nei programmi di fabbricazione . . . . . Pag. 6239

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1982, n. 18.

Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione . . . . Pag. 6239

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1982, n. 19.

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci . . . . Pag. 6242

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1982, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della regione Puglia (legge finanziaria 1982) . . . . Pag. 6242

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1982, n. 31.

Studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000. Pag. 6244

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Spinazzola.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spinazzola (Bari) si è determinata da tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Con decreto in data 28 maggio 1982 il prefetto invitava quel civico consesso a riunirsi i giorni 3 e 5 giugno 1982, ma le sedute risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi d'amministrazione dell'ente.

Conseguentemente, il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 3328/13.2 dell'11 giugno u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 18 e 21 giugno u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spinazzola (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Tenace.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Spinazzola (Bari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spinazzola (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Tenace è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

ROGNONI

(4254)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola La Strada.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Nicola La Strada (Caserta) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1982.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio, avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 770 in data 20 maggio 1982, comunicato a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per provvedere al suddetto adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le relative sedute, fissate per il 27 e il 29 maggio 1982, risultavano, però, infruttuose.

Conseguentemente la medesima sezione di controllo, con provvedimento n. 853 del 31 maggio 1982, nominava un commissario *ad acta* che, con atto in data 14 giugno 1982, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola La Strada (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Rega.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Nicola La Strada (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicola La Strada (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Rega è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

ROGNONI

(4255)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Quistello.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quistello (Mantova) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e dalla conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 18 marzo e del 17 maggio u.s. risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto con provvedimento n. 779 del 7 giugno 1982 invitava l'amministrazione comunale a riunirsi i giorni 16 e 17 giugno 1982.

Dette riunioni risultavano infruttuose.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del Comune disponeva, con decreto n. 877 del 30 giugno 1982, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con la esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 12 e 13 luglio 1982, risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Quistello — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quistello (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Paolo Dibari.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Quistello (Mantova) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quistello (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Paolo Dibari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

ROGNONI

(4256)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1982.

Essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con provvedimento del 28 aprile 1982, comunicato a tutti i consiglieri, convocava il consiglio comunale per il 27 maggio u.s. per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di venti giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La relativa seduta, fissata per il 27 maggio 1982 e quella successiva tenutasi il 10 giugno 1982, risultavano infruttuose e, conseguentemente, la medesima sezione di controllo, con provvedimento del 22 giugno 1982, nominava un commissario *ad acta* che, con atto del 1° luglio u.s. deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale ha, intanto, disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Salvatore Capodanno.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Salvatore Capodanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

ROGNONI

(4257)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 novembre 1979, 28 aprile 1980 e 28 gennaio 1981, nonché dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1980 e 30 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 26, 48, 52, 53, 57 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 26, penultimo comma (ex ultimo comma) ed ultimo comma (nuovo comma):

(*Omissis*)

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta in occasione di singoli atti o affari e permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale.

Sempre con il parere favorevole del consiglio, il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari della Cassa.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*)

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 52, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*)

Art. 53, secondo comma:

(*Omissis*)

Le ipoteche potranno essere anche di grado successivo al primo, sempre che l'ammontare dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

(*Omissis*)

Art. 57, primo comma:

(*Omissis*)

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 17% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 14,5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*)

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

(*Omissis*)

Art. 58. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*)

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(*Omissis*)

(4229)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno con sede in Verona;

Vista la delibera assunta dal consiglio generale della predetta Cassa in data 19 dicembre 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 13, punto 5; 37, lettera *m*) e aggiunta della lettera *v*); 40, terzo comma; 41, primo e secondo comma; 43, primo e secondo comma; 44, ultimo comma e 48, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 13, punto 5):

5) sull'acquisto, sulla costruzione, sulla alienazione e permuta di beni immobili quando l'importo ecceda la somma di settecentocinquanta milioni;

Art. 37, lettera *m*) e aggiunta lettera *v*):

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 40, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 41, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 43, sostituzione del primo e del secondo comma con i seguenti:

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni venticinque con rate costanti comprensive di capitale ed interessi, oppure con rate formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari.

Le rate dovranno avere periodicità non superiore a sei mesi.

Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di cinque anni, riducendo corrispondentemente il periodo di ammortamento in modo da non superare, in ogni caso, il limite di anni venticinque di cui al primo comma.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una unica soluzione ed in tal caso la durata del mutuo non potrà superare gli anni 5.

Nel caso di cui sopra ed in quello di concessione di un periodo di preammortamento la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi con periodicità almeno semestrale, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni con proroga tacita di anno in anno.

Art. 44, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*), del ripetuto art. 37 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48, lettera *e*):

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4227)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 21 ottobre 1981 e 8 aprile 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punto 8, primo comma; 12, secondo comma; 16, primo e sesto comma; 39, lettere *f*), *m*) e *z*) (nuova norma); 42, terzo comma; 43; 46, quarto comma; 49, lettera *e*) dello statutò della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, punto 8), primo comma:

sulle operazioni di cui all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché su proposta del direttore generale, al vice diretttore generale o ai vice direttori generali, ai dirigenti, ai funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti nel minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

(*Omissis*).

Art. 12, secondo comma.

(*Omissis*).

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

(*Omissis*).

Art. 16, primo e sesto comma. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Le modalità di convocazione sono stabilite dal consiglio.

(*Omissis*).

Per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Art. 39, lettera *f*):

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

Art. 39, lettera *m*):

sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*) con scadenza non superiore a dodici mesi;

Art. 39, lettera *z*) (nuova norma):

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 42, terzo comma.

(*Omissis*).

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo di tempo superiore a diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

(*Omissis*).

Art. 43. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 46, quarto comma.

(*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 49, lettera *e*):

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(4235)

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 e 26 ottobre 1981 e 1° febbraio 1982, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 31 marzo 1982;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 14); 33, quarto comma e 60, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19, punto 14:

sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 10.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti.

Art. 33, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione puo eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 60, lettera *e*):

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 50 e 51. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4221)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 agosto 1982.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 12998 del 27 maggio 1982;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1979 e giugno 1980 ed i mesi di luglio 1980 e giugno 1981, è aumentato nella misura del 18,98 per cento;

Considerato che, a norma del citato articolo, le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1982, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1982 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 18,98 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1981, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4270)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. **625**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Duca d'Aosta presso la scuola militare Nunziatella di Napoli ».

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Duca d'Aosta presso la scuola militare Nunziatella di Napoli », riconosciuta giuridicamente con regio decreto 25 marzo 1943, n. 312.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1982
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 94

DECRETO 15 luglio 1982, n. **626**.

Estinzione dell'« Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati delle Forze armate », in Torino.

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'« Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati delle Forze armate », in Torino, viene estinto ed il residuo patrimonio devoluto alla fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1982
Registro n. 30 *Difesa, foglio n.* 95

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talon con sede legale in Milano e stabilimenti in Milano e Turate (Como), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seica di Ottiglio (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omevi con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara) ora S.p.a. Rockwell CVC-Omevi con sede legale in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Silvestroni Marino e C. in liquidazione con sede in S. Pancrazio di Russi (Ravenna) e cantieri in provincia di Ravenna, Bologna, Forlì, Ferrara e Venezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l. con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo, è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Liquirizia Zagarese con sede in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Liquirizia Zagarese con sede in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, - stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di S. Mauro Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, - stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di S. Mauro Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, - stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di S. Mauro Torinese (Torino).

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilcos impresa lavori costruzioni e strade cantiere loc. Pantani di Paola (Cosenza), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilcos impresa lavori costruzioni e strade cantiere loc. Pantani di Paola (Cosenza), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilcos impresa lavori costruzioni e strade cantiere loc. Pantani di Paola (Cosenza), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Bernardi Cesare con sede in San Pancrazio di Russi (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.A. con sede a Marina di Montemarciano (Ancona), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivisc con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 14 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Grober S.p.a. con sede e stabilimento in Varallo Sesia (Vercelli), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Domopak di Frosinone, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Domopak di Frosinone, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Elli Riduttori Seites con sede in Milano e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V. Linea V.V., con sede in Scorzé (Venezia), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind sud, stabilimento in Napoli. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore industriale apparecchiature per il riscaldamento nella provincia di Verona è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 30 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cometra con sede e stabilimento in Giammoro (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto com-

ma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hermanas, di Bitonto (Bari), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saval con sede legale e stabilimento in Piossasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

(4244)

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. PU.GE.MA., con sede in Melito di Napoli (Napoli) ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jeans By Work, con stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Opere idriche di Massafra (Taranto), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Cavi Pirelli S.p.a. di Milano - unità aziendali: Direzioni centrali - stabilimento Cavi Milano - azienda Came Cusano - azienda accessori Cavi Cusano, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Universal Sud, con stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C. di Tortona (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia di Desio (Milano), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I.A. - Società compensati impiallicciature affini, con sede e stabilimento in Noventa Padovana (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.M. - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Caserta e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laur di Urbanelli e Lamborghini S.n.c., con sede in Gubbio (Perugia), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento a Castiglione d'Asti (Asti), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilane tessile di Desio (Milano), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Greco Ferramenti di Luigi Greco di Cutura di Rende (Cosenza), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editoriale del Corriere della Sera, con sede in Milano, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editoriale del Corriere della Sera, con sede in Milano, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'INPGI e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Pastorelli di Savignano sul Panaro (Modena) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e ferriere Stefana F.lli fu Girolamo, con sede e stabilimento in Nave (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4168)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ad alcune società

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Istituto nazionale revisione S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Ferbit Consult S.p.a. », in Biella (Vercelli).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Barton Mayhew e Turquand Youngs », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Italiana fiduciaria S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria alla società « Co-Gra S.r.l. », in Lido di Camaiore (Lucca).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Rafco S.p.a. », in Melegnano (Milano).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Royal Italia S.p.a. », in Milano.

(4213-4263)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Alla fine del regolamento allegato al decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, deve intendersi inserito il seguente allegato:

ALLEGATO

APPARECCHI, DISPOSITIVI E MATERIALI DI « TIPO APPROVATO »

I seguenti apparecchi, dispositivi e materiali debbono essere dichiarati di « tipo approvato » dal Ministero:

1) estintori di incendio portatili;

2) agenti sostitutivi della schiuma per estintori d'incendio;

3) segnali di soccorso (razzi a paracadute, segnali a mano);

4) zattere di salvataggio gonfiabili;

5) zattere di salvataggio rigide;

6) apparecchi galleggianti di salvataggio;

7) boette luminose ad accensione automatica alimentata da pile elettriche per salvagenti anulari;

8) cinture di salvataggio.

(4282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 26 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1377,55	1377,55	1377,40	1377,55	1377,50	1377,50	1377,45	1377,55	1377,55	1377,55
Dollaro canadese	1114,40	1114,40	1115,20	1114,40	1114,75	1114,35	1115 —	1114,40	1114,40	1114,40
Marco germanico	565,78	565,78	566 —	565,78	565,80	565,80	565,85	565,78	565,78	565,80
Fiorino olandese	515,30	515,30	515,35	515,30	526,90	515,30	515,25	515,30	515,30	515,30
Franco belga	29,413	29,413	29,4250	29,413	29,42	29,40	29,418	29,413	29,413	29,40
Franco francese	200,89	200,89	200,90	200,89	201 —	200,85	200,80	200,89	200,89	200,90
Lira sterlina	2420,50	2420,50	2423 —	2420,50	2421,50	2420,45	2420,50	2420,50	2420,50	2420,50
Lira irlandese	1942,10	1942,10	1945 —	1942,10	1945 —	—	1943 —	1942,10	1942,10	—
Corona danese	161,80	161,80	161,80	161,80	161,70	161,75	161,75	161,80	161,80	161,80
Corona norvegese	209,49	209,49	209,50	209,49	209,40	209,50	209,48	209,49	209,49	209,50
Corona svedese	227,38	227,38	227,60	227,38	227,50	227,40	227,62	227,38	227,38	227,40
Franco svizzero	669,20	669,20	670 —	669,20	669,90	669,15	669,30	669,20	669,20	669,20
Scellino austriaco	80,359	80,359	80,48	80,359	80,43	80,30	80,40	80,359	80,359	80,35
Escudo portoghese	16,20	16,20	16,20	16,20	16,25	16,20	16,35	16,20	16,20	16,20
Peseta spagnola	12,49	12,49	12,51	12,49	12,50	12,50	12,497	12,49	12,49	12,50
Yen giapponese	5,461	5,461	5,48	5,461	5,46	5,45	5,458	5,461	5,461	5,46
E.C.U.	1331,68	1331,68	—	1331,68	—	—	1331,68	1331,68	1331,68	—

Media dei titoli del 26 agosto 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,025
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	78,200
» 6 % » » 1971-86	75,850
» 6 % » » 1972-87	78,250
» 9 % » » 1975-90	72,525
» 9 % » » 1976-91	69,875
» 10 % » » 1977-92	76,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	100 —
» » » » 1-12-1980/82	100 —
» » » » 1- 1-1980/83	100,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,025
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,300
» » » » 1-12-1981/83	99,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,775
» » » » 1- 4-1981/84	98,350
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,100
» » » 18 % 1- 7-1983	100,200
» » » 12 % 1-10-1983	93,300
» » » 12 % 1- 1-1984	92,250
» » » 12 % 1- 4-1984	90,550
» » » 12 % 1-10-1984	88,325
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1377,50
Dollaro canadese	1114,70
Marco germanico	565,815
Fiorino olandese	515,275
Franco belga	29,415
Franco francese	200,845
Lira sterlina	2420,50
Lira irlandese	1942,55
Corona danese	161,775
Corona norvegese	209,485
Corona svedese	227,50
Franco svizzero	669,25
Scellino austriaco	80,379
Escudo portoghese	16,275
Peseta spagnola	12,493
Yen giapponese	5,459
E.C.U.	1331,68

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 18 agosto 1982, n. 61. Termine per la presentazione di consuntivi per la riattazione di edifici privati

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista l'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 che prevede la nomina da parte delle amministrazioni comunali di commissioni di collaudo per lavori di riparazione e riattazione di importo superiore ai 300 milioni;

Visto l'art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187 che prevede l'ultimazione dei lavori di riparazione e riattazione alla data del 31 luglio 1982;

Considerato che da più parti viene richiesta una normativa circa il tempo di collaudazione da considerarsi al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per la definizione del pagamento del buono contributo;

Rilevato altresì che da più parti viene richiesta una proroga per l'ultimazione dei lavori di riparazione e riattazione di immobili per i quali sono già stati fatti stati di avanzamento;

Ritenuto di dover intervenire con normativa atta a superare le situazioni obiettive per la definitiva realizzazione dei lavori di riparazione e riattazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni vigente disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Per gli edifici danneggiati dal sisma del novembre 1980 i cui lavori di riparazione e riattazione comportino collaudazione il termine massimo per la presentazione di tutta la documentazione prevista dall'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 è fissato in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 7 della legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art 2.

Il termine di ultimazione dei lavori di riattazione degli edifici privati, per i quali i beneficiari dei buoni contributi hanno già riscosso aliquote di contributi in seguito a presentazione di stato di avanzamento, è prorogato di giorni cinquanta dalla data del 31 luglio 1982.

Napoli, addì 18 agosto 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4262)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Tres

Con deliberazione 25 giugno 1982, n. 6948, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2645/5 del comune catastale di Tres, dal demanio al patrimonio provinciale.

(4168)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1982, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquantacinque posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Torino, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

(4291)

REGIONE LIGURIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Concorso a due posti di assistente di neuroradiologia presso gli ospedali civili di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neuroradiologia presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base nel territorio in Genova.

(570/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di assistente di dermatologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(567/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 239 del 31 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ospedale provinciale specializzato in oncologia, in Bari: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico fisico presso l'ospedale oncologico di Bari.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. **17.**

Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia, anestesia e rianimazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1981-82 la regione del Veneto istituisce, per i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia e iscritti alle relative scuole di specializzazione presso una facoltà del Veneto: n. 8 borse di studio, per iscritti alla scuola di radiologia e n. 8 borse di studio, per iscritti alla scuola di anestesia e rianimazione.

L'importo lordo di ciascuna delle predette borse di studio è di L. 6.000.000 annue, erogabili in tre rate quadrimestrali.

Art. 2.

Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della giunta regionale, sulla base di apposito concorso bandito dalla Regione.

La commissione giudicatrice è composta come segue:

l'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, presidente;

due esperti nelle materie comprese nei piani di studio delle scuole interessate, di cui uno indicato dall'associazione regionale di categoria;

due funzionari della Regione, di cui uno con funzioni anche di segretario.

Il candidato potrà inoltre produrre, all'atto della presentazione dei documenti, sue eventuali pubblicazioni, ricerche, elaborati e ogni altro titolo di cui la commissione effettuerà preventivamente idonea valutazione.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno fare domanda alla giunta regionale allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione a una delle scuole di specializzazione di una delle facoltà mediche della Regione, nonché il certificato di cittadinanza.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità di non essere titolari di rapporto di impiego, di incarico o di consulenza, e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.

Il bando di concorso, emanato con decreto del presidente della giunta dovrà indicare la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di ammissione, i requisiti e le condizioni generali richiesti dalla presente legge.

Al bando sarà data la massima diffusione nelle sedi universitarie e sanitarie; esso verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Art. 4.

I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste dal piano di studio delle singole scuole di specializzazione.

Al fine della integrazione fra preparazione teorica e pratica, i borsisti dovranno osservare gli orari previsti dalle scuole frequentate per il tempo pieno.

Art. 5.

Le borse di studio hanno durata annuale.

Esse sono automaticamente rinnovabili per un periodo massimo di anni tre, previo accertamento da parte della giunta regionale che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare alla giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e a pena di decadenza, la certificazione della attività svolta di cui all'art. 4 e la certificazione del superamento delle prove d'esame previste dal piano di studi, rilasciate dalla scuola di specializzazione, dichiarando al contempo di non essere titolari di rapporti d'impiego, di incarico o di consulenza e di non essere in godimento di altre borse di studio, premi o assegni comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati.

In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.

Art. 7.

Alla spesa derivante dalla presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1982 in L. 96.000.000, si fa fronte mediante riduzione della corrispondente somma del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita « Borse di studio per specializzazione in igiene, medicina preventiva e sanità pubblica in radiologia e anestesia ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Fondo di riserva di cassa . . .		L. 96.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 041204097. — Conferimento borse di studio per specializzazioni in igiene, medicina preventiva e sanità pubblica in radiologia e anestesia (capitolo di nuova istituzione)	L. 96.000.000	L. 96.000.000

Per gli esercizi successivi l'ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 18.
Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale, contributi per investimenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 8, 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese o esercizi di trasporto pubblico locale, per gli anni 1981 e 1982, contributi in conto capitale sulle spese di investimento in base a un programma approvato dalla giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

La modalità per l'attuazione del programma e per la erogazione dei contributi sono stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono utilizzate le somme provenienti dalle assegnazioni statali di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Alle corrispondenti variazioni di bilancio si provvederà ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 19.
Riapertura dei termini di cui all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, limitatamente alle imprese agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'utilizzazzione globale dei fondi stanziati per contributi alle imprese agricole ai sensi della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, sono riaperti i termini di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale precitata per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate dalle imprese agricole oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 4 della precitata legge regionale sono ritenute valide purché le stesse presentino, entro il nuovo termine di cui al comma precedente, istanza di richiamo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 20.
Inquadramento del personale trasferito o messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La presente legge disciplina l'inquadramento, nel ruolo unico del personale regionale, del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dallo stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto medesimo, assegnato presso gli uffici della Regione.

Il personale di ruolo e non di ruolo proveniente dallo Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto medesimo, assegnato presso enti locali, è inquadrato nel ruolo dell'ente di rispettiva assegnazione.

La presente legge disciplina altresì, in applicazione dell'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, e che non richiedano di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
Iscrizione di personale nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, i quali richiedano di essere iscritti nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, devono presentare formale domanda al presidente della Regione, palazzo Balbi, Venezia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale avviene secondo le modalità indicate dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 65. Il singolo richiedente è assegnato, su domanda a una unità sanitaria locale con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma.

Art. 3.
Decorrenza dell'inquadramento del personale

L'inquadramento del personale indicato all'art. 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto nei successivi commi del presente articolo. La data del 31 gennaio 1981, costituisce il termine di riferimento per la individuazione della posizione giuridica ed economica dei singoli impiegati aventi titolo all'inquadramento, fatte salve le modificazioni di tale posizione intervenute successivamente sulla base di atti formali ove l'efficacia di questi ultimi retroagisca a data anteriore al 1° febbraio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 compete al personale inquadrato la progressione economica di cui alla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1; fino alla data di entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1° febbraio 1981, sono fatti salvi gli effetti economici maturati, per i singoli impiegati aventi titolo all'inquadramento, sulla base della normativa dell'ente di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, ove detti effetti economici siano più favorevoli rispetto al trattamento economico regionale attribuito a ciascun interessato.

Il periodo di servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione stessa agli effetti della normativa regionale in atto vigente in materia di stato giuridico del personale, con esclusione di qualsiasi effetto economico non espressamente contemplato dall'art. 5 della presente legge.

Per il personale proveniente dallo Stato, la data di riferimento per la individuazione della posizione economica è quella del 1° febbraio 1981. L'inquadramento decorre dal 1° febbraio 1981, ed è effettuato in relazione alla posizione economica acquisita a tale data, con cancellazione al 31 gennaio 1981 dai ruoli organici delle singole amministrazioni di provenienza, sulla base dei provvedimenti formali adottati dalle stesse amministrazioni di provenienza in attuazione delle rispettive normative.

Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441 è inquadrato, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1981 e, agli effetti economici, dal 1° febbraio 1981, sulla base della posizione giuridica e della posizione economica acquisite rispettivamente al 31 dicembre 1980 e al 31 gennaio 1981.

Il personale proveniente da enti riformati, ma non disciolti, è inquadrato con decorrenza 1° febbraio 1981, con cancellazione al 31 gennaio 1981, dai ruoli organici dei singoli enti di provenienza.

Art. 4.

Modalità dell'inquadramento

Il personale di cui all'art. 1 è inquadrato nel ruolo del personale regionale in conformità della tabella di corrispondenza approvata al penultimo comma del presente articolo, sulla base della posizione giuridica ed economica spettante al singolo impiegato.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, per fini di omogeneità e di perequazione di collocazione, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:

A) per il personale da inquadrare nel ruolo unico del personale regionale trovano applicazione, anche in soprannumero, i criteri di cui all'art. 45, lettere *B*) e *C*) della legge 24 agosto 1979, n. 65. Il criterio di cui all'art. 45, lettera *B*) della legge 24 agosto 1979, n. 65, si applica anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e già inquadrato nel ruolo unico del personale regionale in attuazione della legge 29 dicembre 1980, n. 101.

Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 45, lettera *B*) della legge 24 agosto 1979, n. 65, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizioni giuridiche di concetto, esecutive, operaie, e ausiliarie, con almeno 8 anni di anzianità effettiva minima di servizio nelle stesse. Gli impiegati aventi tali requisiti soggettivi sono inquadrati anche in soprannumero, rispettivamente ai livelli funzionali di istruttore (livello 6°), di collaboratore (livello 5°), e di operatore specializzato (livello 4°), nel quale ultimo confluiscono i singoli impiegati posti nella posizione giuridica operaia e nella qualifica di commesso capo ed equiparate.

Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 45, lettera *C*) della legge 24 agosto 1979, n. 65, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizione giuridica direttiva.

Gli impiegati aventi tale requisito soggettivo sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello funzionale di esperto (livello 7°) se in possesso alla data del 30 settembre 1978 di una anzianità minima di servizio effettivo di 3 anni nella posizione giuridica direttiva; ove in possesso di una anzianità inferiore, detti impiegati sono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°) fino al compimento dei 3 anni in posizione giuridica direttiva, a partire dal quale momento sono automaticamente reinquadrati nel livello funzionale di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di primo reinquadramento.

In particolare, detti criteri si applicano al:

personale dello Stato che al momento dell'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale non abbia già goduto, in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in un livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;

personale dello Stato che al momento dell'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale non abbia fruito del beneficio di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma della legge 11 luglio 1980, n. 312;

personale proveniente dagli enti parastatali, a eccezione di quello di cui alla successiva lettera *C*).

I predetti criteri non si applicano al personale avente titolo a beneficiare delle norme di cui al successivo punto *C*);

B) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal richiamato art. 4, ove non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera *A*).

Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, cui, in forza della normativa di origine contrattuale degli enti di provenienza sono applicabili in data successiva al 31 gennaio 1981, scorrimenti o passaggi di livello per il maturare di una determinata anzianità di servizio senza demerito ovvero per il superamento di concorsi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, è reinquadrato al corrispondente livello del ruolo regionale a decorrere dalla data in cui ha maturato o maturerà il relativo titolo e sempreché non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera *A*);

C) gli impiegati con qualifica di commesso sono inquadrati nel livello funzionale di operatore qualificato (livello 3°) se in possesso di una anzianità di serviizo di 8 anni alla data del 30 settembre 1978.

Gli impiegati con la qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°). Gli impiegati con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di 10 anni nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché gli impiegati con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di 9 anni e sei mesi e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella di corrispondenza di cui al penultimo comma del presente articolo;

D) l'applicazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione acquisita nell'ordinamento di provenienza;

E) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in *itinere*, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

E' approvata la seguente tabella di corrispondenza, tabella *A*, fra i livelli funzionali in vigore presso la Regione e i livelli e/o le qualifiche in vigore presso lo Stato nonché presso gli enti pubblici di provenienza degli impiegati aventi titolo all'inquadramento.

TABELLA A

Equiparazione dei livelli funzionali e delle qualifiche del personale da inquadrare nel ruolo unico del personale della Regione

Personale della Regione del Veneto	Personale dello stato	Personale degli enti parastatali	Personale degli ex enti ospedalieri
Dirigente (8° livello)	Direttore di divisione a esaurimento e ispettore generale a esaurimento, di cui all'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312; primo dirigente; dirigente superiore	Dirigente Personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; personale medico e non medico della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che, nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale; direttore centrale (*); dirigente superiore; dirigente generale	Primo e secondo livello dirigenziale; aiuto medico; vice direttore sanitario; direttore di farmacia; direttore tecnico (biologo e fisico-chimico); direttore sanitario; primario; direttore amministrativo
Esperto (7° livello)	8° livello Direttore aggiunto di divisione	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analista statistico, sociologo), 1ª qualifica professionale, collaboratore tecnico coordinatore; collaboratore coordinatore	8° livello Assistente medico, ispettore sanitario, assistente tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo, fisico - chimico); psicologo non medico, farmacista (collaboratore)
Istruttore (6° livello)	7° livello	Collaboratore, collaboratore tecnico	7° livello
Collaboratore (5° livello)	6° livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, 2ª qualifica professionale	5° e 6° livello
Applicato-operatore specializzato (4° livello)	4° e 5° livello	Archivista dattilografo, operatore tecnico	4° livello
Operatore qualificato (3° livello)	3° livello	Agente tecnico	3° livello
Commesso (2° livello)	2° livello	Commesso	2° livello
Ausiliario (1° livello)	1° livello	—	1° livello

(*) Qualifica soppressa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (nota commissariato del Governo n. 7706 del 24 maggio 1982).

Per quanto riguarda il personale che rivesta nell'ordinamento dell'ente di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella *A*, l'inquadramento nei livelli funzionali del ruolo unico del personale regionale è effettuato in via analogica, sulla base della equipollenza normativamente sancita per le qualifiche stesse.

Art. 5.

Determinazione della posizione economica di inquadramento

Ai fini della determinazione della posizione economica per l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti criteri:

a) per gli impiegati che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1979, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, per gli impiegati regionali, previsti dall'art. 16 della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1;

b) per il personale dello Stato e delle opere universitarie la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; inoltre il personale utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici previsti al 1° febbraio 1981 dell'accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979-81. Non si applicano i benefici economici spettanti dal 1° febbraio 1981 agli impiegati regionali, previsti dall'art. 16 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 1;

c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici contrattuali degli impiegati regionali, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale: e ciò a decorrere dalla data di effettivo trasferimento o messa a disposizione del singolo impiegato presso la Regione.

Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'attribuzione del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i bene-

fici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici derivanti dagli accordi contrattuali degli impiegati regionali per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al personale, in sede di inquadramento, viene altresì riconosciuto il « maturato in *itinere* » rispetto all'ordinamento di provenienza con le modalità indicate nell'art. 45, lettera G), della legge regionale 24 agosto 1979, n 65, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981 e secondo le specificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

Per il personale parastatale, l'inquadramento si effettua dal 1° febbraio 1981 tenendo conto del maturato, anche in *itinere*, secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, spettante al 31 gennaio 1981, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali.

Per il personale dello Stato, l'inquadramento si effettua dal 1° febbraio 1981 tenendo conto degli effetti economici della normativa statale di origine contrattuale per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981, nonché tenendo conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici di origine contrattuale, decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982. E' invece esclusa l'applicazione dei benefici economici spettanti dal 1° febbraio 1981 agli impiegati regionali in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Al personale degli enti soppressi, che non hanno proceduto a rinnovi contrattuali nel triennio 1979-81 ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici spettanti agli impiegati regionali per i corrispondenti periodi, di cui rispettivamente alle leggi regionali 22 gennaio 1981, n. 1 e 24 agosto 1979, n. 65. Al personale degli enti soppressi il cui stato giuridico ed economico è regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, si applicano le norme di origine contrattuale concernenti questi ultimi fino al 1° febbraio 1982, fermo restando il principio della non cumulabilità dei benefici dell'ordinamento di provenienza e dell'ordinamento regionale.

Al personale di cui alla presente legge, che eventualmente continui a operare nelle strutture regionali di destinazione in turni di servizio ordinario avvicendati, è corrisposta fino alla entrata in vigore della legge per il recepimento nell'ordinamento della Regione del Veneto dell'accordo nazionale per il contratto del personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di cui sopra non è suscettibile degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 6.

Personale delle opere universitarie

Al personale delle opere univesitarie, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge fatto divieto comunque di cumulare i benefici del reinquadramento per mansioni effettuate secondo l'ordinamento di provenienza con i benefici di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Ampliamento dell'organico

Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti attribuiti o delegati in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 385, e provvedimenti normativi di attuazione, nonché per consentire l'inquadramento del personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833, l'organico della stessa Regione viene ampliato per complessivi 525 posti, così ripartiti: 45 posti di dirigente, 50 posti di esperto, 93 posti di istruttore, 140 posti di collaboratore, 100 posti di applicato, 20 posti di operatore specializzato, 17 posti di operatore qualificato e 60 posti di commesso.

All'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833.

L'inquadramento del personale di cui al presente comma è effettuato nei posti così riservati, sulla base delle norme definite nella presente legge.

La tabella *A*: « Organico del personale della regione del Veneto », di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, come modificata per effetto del quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67, e per effetto del quinto comma dell'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*

Organico del personale della regione del Veneto

Livelli funzionali	Consiglio regionale (1)	Amministrazione regionale	Totale
Dirigente	14	234	248
Esperto	9	411	420
Istruttore	6	461	467
Collaboratore	15	861	876
Applicato	22	613	635
Operatore specializzato	6	100	106
Operatore qualificato	11	210	221
Commesso	10	173	183
Ausiliario	1	1	2
	94	3.064	3.158

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio e con l'obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a 6 impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico della amministrazione regionale. In alternativa possono essere comandati da enti regionali o da altri enti comunque sottoposti alla vigilanza della Regione.

I commi quinto e sesto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67, sono sostituiti dai seguenti due commi:

« L'organico dell'amministrazione regionale è così articolato:

a) al contingente dell'amministrazione generale

Livelli funzionali	Totale posti
Dirigente	231
Esperto	386
Istruttore	369
Collaboratore	700
Applicato	585
Operatore specializzato	86
Operatore qualificato	210
Commesso	140
Ausiliario	1
	2.708

b) contingente dell'amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:

Livelli funzionali	Totale posti
Dirigente	3
Esperto	25
Istruttore	92
Collaboratore	161
Applicato	28
Operatore specializzato	14
Operatore qualificato	—
Commesso	33
Ausiliario	—
	356

L'organico complessivo del personale dell'amministrazione regionale è di 3.064 unità; l'organico del personale del ruolo unico della Regione è di 3.158 unità ».

I nuovi posti istituiti in ogni livello funzionale per effetto dell'ampliamento dell'organico disposto con la presente legge, eccezione fatta per quelli riservati per l'inquadramento del personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 ago-

sto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sono coperti secondo le procedure stabilite all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, nonché gli articoli 2 e 9 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16.

E' comunque fatta salva l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, e delle altre leggi dello Stato che dispongono l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

Trattamento assistenziale di previdenza e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alla competente gestione per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (Inadel) e cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (Cpdel).

Agli effetti del trattamento assitenziale, di previdenza e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati è eseguita con effetto dal giorno di soppressione dell'ente o di messa a disposizione della regione.

Art. 9.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'inquadramento presso la regione del personale che vi ha titolo ai sensi della presente legge, previsti per l'anno 1982 in L. 6.461.100.000, fanno carico al capitolo 192019065, bilancio 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 21.

Finanziamento delle celebrazioni dell'anno francescano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto nella ricorrenza dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, al fine di associarsi alle celebrazioni che a livello internazionale, nazionale e interregionale vengono in tale circostanza promosse, aderisce ai programmi predisposti dai relativi comitati.

La regione del Veneto, inoltre, decide la propria partecipazione al comitato interregionale coordinato dalla regione Umbria e sostiene le iniziative dallo stesso promosse.

La regione del Veneto, in particolare, sostiene e coordina le iniziative, da attuarsi nel territorio regionale, per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi attraverso un comitato regionale Veneto, che verrà costituito con decreto del presidente della giunta regionale, composto da tre rappresentanti del consiglio regionale, dai sindaci delle città capoluogo, dai rettori delle università e da un rappresentante per ogni famiglia Francescana della regione.

Art. 2.

Quale contributo regionale per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo è stanziata la somma di lire 200.000.000.

Ai fini di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata a erogare, in unica soluzione, al presidente della regione Umbria, presidente del comitato interregionale, la somma di L. 60.000.000.

Ai fini di cui al comma terzo dell'articolo precedente, la giunta regionale è autorizzata a erogare, al presidente del comitato regionale Veneto per le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi, la somma di L. 140.000.000.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato in misura della metà alla presentazione del relativo programma con annesso preventivo di spesa e, per il saldo, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute in attuazione del programma stesso.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge per l'esercizio 1982 in L. 200.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 196119720	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 051205082. — Contributo regionale per partecipazione alle celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi (capitolo di nuova istituzione)	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1982, n. 22.

Estensione dell'efficacia della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, recante « Norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali » all'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 4 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati con leggi regionali 16 luglio 1976, n. 31, 27 aprile 1978, n. 18 e 7 dicembre 1979, n. 97, sono estesi al 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 maggio 1982

BERNINI

(3557)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 36.

Concessione di un contributo «una tantum» alla Società aeroporto toscano S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. per il potenziamento delle attrezzature di assistenza ad aeromobili di grande capacità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 1° *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione della stretta connessione dello sviluppo del trasporto aereo con il miglioramento economico sociale della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo «una tantum» di lire 140 milioni a favore della Società aeroporto toscano S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. concessionaria della gestione dei servizi relativi all'aerostazione, per il potenziamento delle attrezzature di assistenza ad aeromobili di grande capacità.

La concessione e la erogazione del predetto contributo sono disposte dalla giunta regionale.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, lire 140 milioni, farà carico al cap. 33300 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Gli stati di previsione della spesa del bilancio corrente, competenza e cassa per analogo importo, sono variati come segue:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . L. 140.000.000

Cap. 33300. — Contributo «una tantum» alla Società aeroporto toscano S.A.T. Galileo Galilei S.p.a. per il potenziamento delle attrezzature di assistenza ad aeromobili di grande capacità . . » 140.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossevare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 aprile 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *maggio* 1982.

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 37.

Delega al comune di Pisa di funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno (canale dei Navicelli).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 1° *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari di decentramento, l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni con l'art. 87 in relazione agli articoli 88 e 89 e con l'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di vie d'acqua navigabili ed attività riguardanti la navigazione interna su dette vie, è delegato al comune di Pisa per quanto concerne il canale navigabile Pisa-Livorno.

In attesa che passi al demanio marittimo il tratto di canale ricadente nel territorio del comune di Livorno, che corrisponde alle necessità del relativo porto, all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, il comune di Pisa provvederà d'intesa con quello di Livorno per le opere e le attività che interessino il tratto stesso del canale. L'intesa fra i due comuni è realizzata attraverso l'approvazione da parte del comune di Livorno di apposita preventiva proposta deliberata dal comune di Pisa.

In mancanza dell'intesa di cui al precedente comma, i provvedimenti sono adottati dalla Regione.

Art. 2.

Le funzioni di cui all'art. 1 riguardano in particolare la circolazione nautica, il pilotaggio, la polizia della navigazione, i servizi pubblici, i trasporti, i rimorchi e i traini; la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi la vigilanza sul canale, la repressione dei lavori ed atti che possono danneggiare in qualsiasi modo i beni demaniali, l'esecuzione di opere di qualsiasi natura che possano avere relazione con il canale.

Art. 3.

Dalla delega di cui all'articolo precedente sono escluse le attribuzioni concernenti i settori sottoindicati, che restano di competenza della Regione:

a) la concessione e la costruzione di opere marittime modificative e trasformative di aree portuali;

b) la costruzione dei natanti;

c) la navigabilità degli stessi e la relativa immatricolazione;

d) la sicurezza della navigazione e della vita umana nelle acque interne;

e) il conferimento delle abilitazioni alle professioni nautiche e la immatricolazione del personale navigante;

f) gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore;

g) il personale dipendente da imprese concessionarie di pubblici servizi.

Art. 4.

Il consiglio regionale impartisce in ogni tempo direttive di attuazione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, al fine di assicurare il regolare e puntuale esercizio delle funzioni di delega di cui alla presente legge.

Qualora il comune non provveda in ordine ad atti inerenti a funzioni delegate con la presente legge, si applica l'art. 9, terzo comma, della succitata legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Art. 5.

Il comune di Pisa provvede alla redazione di programmi pluriennali di realizzazione e manutenzione delle opere che interessano la linea navigabile, previa consultazione con gli enti e le organizzazioni interessate.

I programmi di cui al comma precedente devono uniformarsi ai programmi pluriennali di sviluppo socio-economico ed ai piani di assetto territoriale della regione Toscana.

I programmi pluriennali, che devono articolarsi in programmi annuali, sono redatti secondo criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

Il consiglio regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all'art. 65 dello statuto, con le quali sono indicati gli obiettivi particolari da perseguire.

I programmi deliberati dall'ente delegato sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 6.

I finanziamenti relativi alle funzioni delegate con la presente legge, vengono determinati annualmente in sede di legge di bilancio della Regione e sono ripartiti secondo le esigenze accertate tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al precedente art. 5 e delle richieste del comune di Pisa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 aprile 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *maggio* 1982.

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 38.

Contributo alla Internazionale marmi e macchine S.p.a. nelle spese della Fiera internazionale dei marmi e delle macchine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 1° giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla «Internazionale marmi e macchine S.p.a.», con sede in Carrara, è concesso un contributo di L. 500.000.000 nella spesa per la realizzazione del complesso adibito a sede della «Fiera internazionale del marmo e delle macchine».

Art. 2.

L'onere fa carico all'apposito capitolo che istituito nel bilancio dell'esercizio 1982 con la variazione seguente:

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 60100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento)	500.000.000	500.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 31090. — Contributo alla «Internazionale marmi e macchine S.p.a.» per la realizzazione della sede della «Fiera internazionale del marmo e delle macchine»	500.000.000	500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 aprile 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 39.

Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato almeno un anno di iscrizione presso le C.P.D.E.L. o la C.P.S.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 1° giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del personale transitato, anche a domanda, dallo Stato alla regione Toscana, cessato dal servizio in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione da parte della Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), ovvero della Cassa pensioni sanitari (C.P.S.), senza aver maturato un intero anno di iscrizione alle suddette casse, è liquidata, a carico del bilancio regionale, con decorrenza 1° gennaio 1982, una integrazione di pensione pari alla differenza tra l'ammontare della pensione virtuale determinata secondo quanto previsto al successivo comma e quello della pensione conferita dalla competente cassa di previdenza.

L'importo della pensione virtuale di cui al primo comma è determinato secondo le norme previste dall'ordinamento della C.P.D.E.L. ovvero della C.P.S., con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, prendendo per base:

a) la retribuzione pensionabile spettante per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale alla data di cessazione dal servizio, maggiorata degli eventuali benefici attribuiti ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

b) il servizio utile complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della C.P.D.E.L. o della C.P.S.

In caso di morte del dipendente interessato, la suddetta quota integrativa è liquidabile in forma indiretta o di reversibilità secondo le norme in materia previste dall'ordinamento della C.P.D.E.L. ovvero dalla C.P.S.

Alla quota integrativa come sopra determinata si applicano i miglioramenti disposti per le pensioni a carico delle stesse casse di previdenza, compresi quelli intervenuti dalla data di decorrenza delle singole pensioni da integrare ai sensi dei precedenti comma.

Art. 2.

L'erogazione dell'integrazione di cui alla presente legge è subordinata al rilascio da parte del beneficiario di mandato irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, nei limiti dell'ammontare delle integrazioni erogate ai sensi della presente legge, delle somme che le casse di previdenza liquideranno in conseguenza della rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base della retribuzione pensionabile spettante per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 120.000.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul cap. 02000 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione, stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 aprile 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 maggio 1982.

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1982, n. 40.

Sub-delega alle province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei comitati provinciali per i prezzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del 1° giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 52, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato vigenti in materia, dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi, sono subdelegate alle province, che le esercitano a norma dei successivi articoli.

Art. 3.

I comitati provinciali per i prezzi, istituiti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato e sono composti:

a) da un assessore designato dalla giunta provinciale fra quelli preposti al settore dell'economia;

b) dal sindaco del comune capoluogo o suo delegato;

c) dall'intendente di finanza;

d) dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le decisioni dei comitati provinciali per prezzi sono adottate sentite le commissioni consultive provinciali di cui al successivo art. 4. In caso di difformità rispetto al parere delle commissioni consultive, le decisioni dei comitati provinciali per i prezzi devono darne specifica motivazione.

I provvedimenti dei comitati provinciali per i prezzi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 4.

La commissione consultiva provvisoria istituita dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è presieduta da un membro del comitato designato dal presidente dello stesso.

La commissione è composta da:

a) un funzionario di ciascuno dei seguenti uffici statali: intendenza di finanza; ufficio provinciale industria, commercio e artigianato; ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

c) un funzionario dell'ufficio del genio civile;

d) un funzionario dell'amministrazione provinciale;

e) due esperti in materia economica designati dal consiglio provinciale.

Fanno parte inoltre della commissione, due rappresentanti di ciascuno dei settori del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato, designati congiuntamente dalle associazioni di categoria di ciascun settore operanti a livello provinciale; tre rappresentanti della cooperazione designati congiuntamente dalle organizzazioni di settore operanti su base provinciale; tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; tre rappresentanti dei consumatori designati congiuntamente dalle associazioni a carattere provinciale direttamente interessate alla tutela dei suddetti, ove esistano.

La commissione consultiva è nominata dal presidente dell'amministrazione provinciale quale presidente del comitato provinciale per i prezzi.

Art. 5.

I comitati provinciali per i prezzi operano nel rispetto delle direttive emanate, a norma dell'ordinamento vigente, dal Governo, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), dal Comitato interministeriale per i prezzi (C.I.P.).

I presidenti delle amministrazioni provinciali, quali presidenti dei comitati provinciali per i prezzi, informano periodicamente la giunta regionale sui risultati dell'intervento pubblico in materia di prezzi nel territorio della provincia.

Sulla base di tali informazioni ed in funzione degli atti della programmazione economica regionale, il presidente della giunta regionale riferisce al consiglio sulla situazione dei prezzi controllati nella Regione e sui relativi effetti nei comparti economici interessati.

Art. 6.

Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate sono comunicate alle province dal presidente della giunta regionale, a norma dell'art. 47 dello statuto.

I poteri di indirizzo della Regione in ordine alle funzioni amministrative sub-delegate, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitati dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 7.

L'amministrazione provinciale, su proposta del comitato provinciale per i prezzi, può nominare tra i propri funzionari o, d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, tra i funzionari di queste, forniti di particolare competenza, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale per i prezzi.

Ai suddetti ispettori spettano i poteri e le facoltà di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni.

Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo è esercitata dai comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Le funzioni di segreteria dei comitati provinciali per i prezzi e delle commissioni consultive provinciali, anche ai fini della istruttoria degli affari di competenza, sono assicurate dalle province anche mediante l'utilizzo di personale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, previa apposita convenzione.

I responsabili degli uffici di segreteria svolgono le funzioni di segretari dei C.P.P. e curano l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 10.

Ai componenti del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva provinciale, che siano estranei all'amministrazione regionale, è dovuto un gettone di presenza di L. 10.000 per ogni giorno di partecipazione alle sedute del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni il gettone è dovuto ove consentito dalle norme dell'amministrazione di appartenenza.

Ai componenti predetti spettano altresì l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e per l'espletamento delle funzioni di competenza del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva, nei casi in cui si recano fuori del comune di residenza.

L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sono determinati ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i componenti del comitato o della commissione non dipendenti dello Stato sono equiparati al personale indicato al punto 3 della tabella *A* allegata alla citata legge n. 836. Per i dipendenti dell'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

La subdelega alle province delle funzioni di cui all'art. 2 ha effetto decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Con separati successivi provvedimenti della giunta regionale sarà provveduto, d'intesa con le amministrazioni provinciali:

1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;

2) alla eventuale messa a disposizione delle province stesse del contingente di personale strettamente necessario per l'esercizio delle funzioni suddette.

Art. 13.

I finanziamenti relativi alle funzioni subdelegate alle province ai sensi dell'art. 2 verranno determinati annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1982, in sede di legge di bilancio della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 *aprile* 1982 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *maggio* 1982.

(3199)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1982, n. **15.**

Norme per il funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli ent' locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organo regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione e dall'art. 61 dello statuto regionale è strutturato nella regione Marche in forma decentrata ed è costituito dal comitato regionale avente sede in Ancona e dalle sezioni autonome aventi sede in Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Il comitato regionale esercita l'attività di controllo sugli atti delle amministrazioni provinciali, dei consorzi ai quali partecipa l'amministrazione provinciale e di altri enti provinciali e interprovinciali i cui atti siano sottoposti, dalle leggi dello Stato, al controllo dell'organo regionale, a norma dell'art. 61 dello statuto e della presente legge.

Le sezioni autonome esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi ai quali partecipano i comuni, delle associazioni dei comuni istituite con legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti che amministrano beni di uso civico, a norma dell'art. 61 dello statuto e della presente legge.

Ai fini del riparto della competenza territoriale fra le sezioni autonome si fa riferimento alla sede dell'ente i cui atti sono sottoposti a controllo.

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni è esercitato dal comitato regionale per le aziende ed enti provinciali e dalle sezioni autonome, secondo le rispettive competenze territoriali, per le aziende ed enti comunali. Il controllo è esercitato nelle forme e nei limiti di cui all'art. 17 del regio decreto citato.

I controlli di legittimità e di merito, da parte del comitato regionale e delle sezioni autonome, sugli atti degli enti indicati nei commi precedenti sostituiscono e assorbono ogni e qualsiasi controllo sui medesimi atti anteriormente previsto con qualsiasi denominazione e sotto qualsiasi forma.

L'organo regionale di controllo conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione e dello statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli enti locali.

Art. 2.

Il comitato di controllo, costituito nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica, è nominato dal presidente della giunta regionale.

Spetta inoltre al presidente della giunta la costituzione delle sezioni autonome del comitato.

I relativi decreti di nomina stabiliscono la data di insediamento.

Il comitato e le sezioni durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.

Art. 3.

Nella seduta di insediamento il comitato e ciascuna sezione autonoma eleggono, a scrutinio segreto, con distinta votazione e a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente e il vice presidente scelti tra i componenti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto presidente l'esperto che nella successiva votazione ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il membro effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti; a parità di voti anche del consiglio risulta eletto il più anziano di età.

Le stesse modalità si applicano per la elezione del vice presidente.

Art. 4.

Il comitato regionale e le sezioni sono rappresentati dai rispettivi presidenti. I presidenti del comitato e delle singole sezioni convocano e presiedono le sedute, assegnano le pratiche ai componenti per la relazione, in base ai criteri fissati collegialmente ai sensi dell'art. 11, curano l'esecuzione delle decisioni dei rispettivi collegi e i rapporti con il presidente della giunta, con la giunta e con il consiglio regionale.

Il comitato regionale, sentite le singole sezioni, redige una relazione sull'attività svolta nell'anno solare e la trasmette, entro il mese di febbraio, al presidente della giunta e al presidente del consiglio.

La relazione fornisce tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e indica gli orientamenti assunti in sede di coordinamento e i dati statistici relativi agli atti esaminati e alle decisioni adottate.

In caso di approvazione della relazione a maggioranza, essa deve contenere le eventuali osservazioni dei componenti dissenzienti.

La relazione è predisposta dal segretario del comitato regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

La relazione è sottoposta all'esame del consiglio regionale in apposita riunione.

Art. 5.

Il vice presidente del comitato regionale di controllo e delle sezioni autonome sostituisce il rispettivo presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il terzo componente elettivo.

In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di presidente il componente elettivo supplente più anziano.

L'anzianità si desume dalla data, di nomina e, a parità della data di nomina dal numero di voti riportati; a parità di voti prevale l'età.

Art. 6.

Il componente del comitato regionale di controllo o di una sezione autonoma che non intervenga, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del proprio collegio, decade dallo ufficio.

Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità, previste da legge della Repubblica, importano egualmente la decadenza a norma dei successivi capoversi.

La causa di decadenza è contestata, dal presidente della giunta regionale, all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è pronunciata e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo o al presidente del tribunale amministrativo regionale o all'amministrazione provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale gli chiede di optare entro il termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito nel quarto e quinto comma del presente articolo.

Art. 7.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza.

Il comitato o la sezione ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione al presidente della giunta regionale per gli ulteriori adempimenti.

Art. 8.

Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti del comitato o delle sezioni autonome abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina, salvaguardando, comunque, per quanto riguarda i membri elettivi, la rappresentanza della minoranza.

Il membro subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente da lui sostituito.

Art. 9.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome possono essere sciolti in caso di accertata impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere del consiglio che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Con lo stesso decreto il presidente della giunta provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Nelle more della ricostituzione dell'organo, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal comitato regionale se è stata sciolta una sezione oppure, in caso di scioglimento del comitato stesso, dalla sezione autonoma di Ancona.

Art. 10.

I servizi dell'organo regionale di controllo sono disciplinati dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

La giunta regionale, contestualmente alla nomina del segretario, designa il dipendente regionale autorizzato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Art. 11.

Ferme restando le competenze previste dalla legge regionale 6 giugno 1780, n. 50, il segretario cura il deposito e l'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno, sottoscrive le decisioni del comitato o delle sezioni sui singoli atti controllati.

Art. 12.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome svolgono collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzata, decidono sul calendario dei lavori, stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori, i criteri di massima per la ripartizione delle pratiche al fine di assicurare un adeguato approfondimento della istruttoria e il tempestivo esame degli atti.

Le riunioni hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni fissati a orario stabilito nella sede del rispettivo collegio e sono convocate dal presidente.

L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria almeno 48 ore prima della adunanza ordinaria.

Nel caso che l'adunanza sia convocata per un giorno diverso da quello fissato ai sensi del secondo comma del presente articolo, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati ai componenti effettivi e supplenti almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno 24 ore prima della seduta.

E' in facoltà dei presidenti di convocare i collegi ogni qualvolta ne ravvisino la necessità mediante avviso telegrafico con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramare a tutti i componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adunanza.

In caso di particolare urgenza il collegio può deliberare, all'unanimità, la trattazione, seduta stante, di un oggetto non compreso nell'ordine del giorno.

Il collegio può deliberare, a maggioranza di voti, il rinvio alla successiva adunanza di uno o più oggetti posti nell'ordine del giorno.

La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza, salvo il caso di convocazione di urgenza.

I componenti supplenti partecipano alle sedute. Partecipano altresì alle votazioni in caso di assenza o impedimento dei rispettivi membri effettivi e possono essere nominati relatori.

Art. 13.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa la adunanza facendone inserire menzione nel verbale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.

In caso di parità prevale il voto del presidente. I componenti dell'organo di controllo si esprimono a voto palese.

I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino loro congiunti o affini sino al quarto grado o il loro coniuge, oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera.

Art. 14.

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle decisioni adottate.

Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della decisione.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 15.

Il comitato regionale e le sezioni autonome, al fine di attuare una forma di controllo improntato alla più ampia collaborazione con le amministrazioni locali e di acquisire la più completa conoscenza di particolari argomenti, possono invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato perché forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.

Gli amministratori dell'ente interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta.

Gli amministratori hanno la facoltà di farsi assistere durante le audizioni, da un funzionario dell'ente o da un esperto. I suddetti amministratori hanno facoltà di chiedere che vengano verbalizzate le proprie osservazioni.

Le decisioni del comitato e delle sezioni vengono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 16.

Gli atti soggetti a controllo, pubblicati a norma della vigente legge, sono trasmessi al comitato o alla sezione competente in duplice copia autenticata unitamente ad un elenco descrittivo.

I termini previsti dal successivo art. 17 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, dall'ufficio competente del comitato di controllo o della sezione autonoma contestualmente alla consegna, sulla copia dell'atto da restituire all'ente.

Art. 17.

Il comitato regionale di controllo e le sezioni autonome esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo di legittimità sugli atti degli enti indicati all'art. 1 della presente legge.

Salvo quanto previsto per il controllo di merito, gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità divengono definitivamente esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

La decisione motivata di annullamento deve essere comunicata all'ente interessato anche a mezzo telegramma entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui ai precedenti commi è di 40 giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato.

L'organo di controllo può richiedere all'ente interessato, entro i termini stabiliti nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimento o elementi integrativi di giudizio.

In tale caso la decorrenza dei termini è interrotta e inizia nuovamente alla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti, secondo la procedura di cui al precedente articolo.

Non è ammessa alcuna altra diversa forma di sospensione o interruzione dei termini di cui ai commi precedenti.

Gli esposti presentati all'organo di controllo contro gli atti indicati all'art. 1 della presente legge non possono essere motivo di sospensione dei termini di cui ai commi precedenti.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Art. 18.

Le deliberazioni sottoposte al solo controllo della legittimità possono, in caso di urgenza, essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante, così come previsto dall'art. 97 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 19.

Non sono soggetti al controllo del comitato regionale o delle sezioni decentrate:

a) gli atti privi di contenuto dispostivo;

b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;

d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;

f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;

g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o regolamento e non comportamenti nuovi maggiori oneri finanziari.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma, con l'indicazione dei provvedimenti di cui costituiscono conferma o esecuzione, deve essere trasmesso entro otto giorni dalla data della loro adozione all'organo di controllo competente che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi per sottoporli al controllo ai sensi del precedente art. 17.

Qualora, entro il termine suddetto, l'organo di controllo competente non richieda la copia degli atti di cui sopra, essi diventano definitivi.

Art. 20.

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalle leggi della Repubblica e in particolare a quelli concernenti:

a) bilanci preventivi e loro variazioni;

b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;

e) assunzione diretta di pubblici servizi.

Il controllo di merito è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto.

Qualora l'atto soggetto al controllo di merito contenga vizi di legittimità, l'organo di controllo lo annulla segnalando altresì gli eventuali rilievi di merito.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato.

Le deliberazioni diventano esecutive se entro i termini indicati rispettivamente al terzo e quarto comma del presente articolo l'organo di controllo non decida la richiesta di riesame.

I termini di cui sopra sono interrotti se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chiede all'ente interessato, per non più di una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Ove il consiglio dell'ente interessato confermi, senza modificazioni e a maggioranza assoluta dei componenti, la deliberazione per la quale è stato richiesto il riesame, l'atto confermato diventa esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e l'invio della deliberazione di conferma all'organo entro otto giorni dalla sua adozione.

Resta salva la potestà di annullamento da parte dell'organo di controllo per vizi di legittimità sopravvenuti nell'atto di conferma. Il provvedimento deve essere adottato entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 21.

Le sezioni autonome esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti relativi alla gestione associata dei servizi sanitari in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 22 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza di quattro membri del collegio, ivi compreso l'esperto in materie sanitarie.

Art. 22.

Il potere di controllo sostitutivo sugli enti, già attribuito al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi periferici dello Stato, è esercitato, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni autonome, secondo la rispettiva competenza, mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.

Gli amministratori dell'ente interessato, invitati a fornire eventuali chiarimenti, provvedono entro il termine di cui al comma precedente, salvo richiesta e concessione di breve proroga.

Scaduto il termine il comitato regionale o la sezione adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 23.

I provvedimenti del comitato regionale e delle sezioni autonome sono definitivi.

Art. 24.

Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ad altre pubbliche amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

La richiesta di pareri e i pareri espressi devono essere tempestivamente inviati per conoscenza anche all'ente deliberante.

In ogni caso la richiesta dei pareri tecnici non può rappresentare motivo di proroga dei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 25.

Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 57 dello statuto, copia dei propri atti.

I cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia autentica degli atti del procedimento amministrativo ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi.

I consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di ottenere copia dei provvedimenti dell'organo di controllo, anche in carta non legale.

Art. 26.

La misura delle indennità del rimborso delle spese spettanti ai componenti dell'organo di controllo è determinato dalla legge regionale.

Art. 27.

Il presidente del comitato regionale, d'intesa con il proprio collegio, convoca almeno tre volte all'anno i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo in assemblea plenaria della quale assume la presidenza.

L'invito di convocazione dell'assemblea, da inviare per conoscenza al presidente della Regione e al presidente del consiglio regionale, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

I membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo possono proporre, tramite il presidente del proprio collegio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Nell'assemblea sono esaminati eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento del comitato e delle sezioni e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo anche allo scopo di pervenire ad orientamenti e procedure uniformi.

Il verbale delle adunanze, contenente un cenno sommario delle questioni trattate, è compilato dal segretario del comitato regionale di controllo.

Per la partecipazione alle riunioni di cui al precedente primo comma spettano le stesse indennità e il rimborso spese previsti dalla legge regionale per la partecipazione alle sedute dell'organo regionale di controllo.

Art. 28.

Il presidente della Regione, d'intesa con la giunta, o il presidente del consiglio, d'intesa con l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni con i membri effettivi e supplenti dell'organo regionale di controllo o con i componenti il comitato regionale o con i componenti le singole sezioni.

Le riunioni di cui al comma precedente sono promosse dal presidente del consiglio anche su richiesta di una o più commissioni consiliari permanenti o del comitato regionale o da una o più sezioni autonome.

Art. 29.

La legge regionale 7 novembre 1974, n. 33, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 maggio 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 16.

Approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1982 degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *maggio* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1982, n. 17.

Efficacia dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) ai fini dei vincoli di inedificabilità ed espropriabilità previsti nei programmi di fabbricazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni dotati di programma di fabbricazione, che non abbiano adottato il programma dei vincoli previsto dagli articoli 1 e seguenti della legge regionale 22 maggio 1975, n. 45, i programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) adottati ai sensi del titolo I della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18, tengono luogo del programma dei vincoli ad ogni effetto ed in particolare ai fini della individuazione di aree preordinate all'esproprio o da vincolare all'assoluta inedificabilità.

Art. 2.

Il secondo comma, lettera *c*), dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1979, n. 18, va inteso nel senso che i comuni obbligati all'adozione dei programmi pluriennali di attuazione sono tenuti a prevedere in essi una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo per insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 maggio 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1982, n. 18.

Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 13 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, SECONDO COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Marche promuove e disciplina interventi rivolti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione o di non autosufficienza dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali, anche attraverso il coordinamento degli interventi previsti da leggi regionali vigenti.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione.

Nel piano sanitario regionale sono predisposti gli interventi ed i servizi in materia di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione a favore dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 2.

Settori di intervento

Gli interventi ed i servizi, da promuovere e coordinare ai sensi del precedente art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori:

il diritto allo studio;

l'orientamento e la formazione professionale;

l'inserimento lavorativo;

il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività socio-culturali, ricreative e sportive.

Art. 3.

Diritto allo studio

Dopo l'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« A favore degli studenti portatori di handicaps gli enti delegati organizzano i seguenti interventi:

a) assistenza economica individuale;

b) predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettivo che individuale;

c) assegnazione di personale assistente da utilizzare nell'ambito della scuola;

d) assegnazione di personale qualificato per la registrazione e la trascrizione in metodo Braille, o eventuali altri metodi, di testi scolastici, la lettura, la ripetizione e l'insegnamento nell'ambito della famiglia;

e) speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche ed i bisogni individuali ».

Art. 4.
Formazione professionale dei soggetti handicappati

La Regione, fermo restando il criterio di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, promuove e riconosce carattere prioritario, all'interno dei piani triennali e annuali di cui alla predetta legge regionale e sue successive modificazioni, ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento di soggetti portatori di handicaps.

A tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedano esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.

Le iniziative formative di cui al presente articolo possono in alcuni casi prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale.

Art. 5.
Inserimento lavorativo

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato in materia di collocamento al lavoro dei soggetti portatori di handicaps, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, ne promuovano l'inserimento lavorativo attraverso i seguenti interventi:

a) promozione di indagini per l'individuazione dei costi di lavoro nei settori produttivi, in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

b) organizzazione di servizi di orientamento al fine di individuare le attitudini dei singoli;

c) contributo per l'adeguamento o l'acquisto di artrezzature per soggetti che intendano avviarsi ad un lavoro autonomo, purché gli stessi non possano usufruire di altri contributi allo stesso titolo e diano garanzia di continuità di lavoro;

d) contributi per l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato svolge la propria attività presso terzi;

e) contributi alle imprese che assumano soggetti portatori di handicaps la cui capacità lavorativa sia inferiore al 50 per cento, da realizzarsi attraverso concorso nel pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, pari al 70 per cento del loro importo;

f) assistenza tecnico-psico-pedagogica, soprattutto nella fase del primo inserimento, da attuarsi d'intesa con le U.S.L. e le associazioni più rappresentative degli handicappati presenti sul territorio marchigiano.

Art. 6.
Imprese artigiane e cooperative

Le imprese artigiane e commerciali, singole o associate, e le cooperative di lavoro in cui almeno il 15 per cento degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicaps sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevelazioni previste dalle leggi regionali.

Art. 7.
Abbattimento delle barriere architettoniche

La Regione nell'esercizio delle proprie competenze opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche ed ai servizi pubblici in genere.

Sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali le opere pubbliche relative alla costruzione o alla ristrutturazione, ampliamento, sistemazione di edifici a carattere collettivo-sociale nonché le altre opere pubbliche i cui progetti prevedano le agevolazioni architettoniche e di servizi per handicappati, previste dalla vigente legislazione nazionale.

I comuni, nell'adozione degli strumenti urbanistici attuativi e i comuni e le province nella redazione dei progetti, adegueranno la localizzazione e la sistemazione dei pubblici edifici e degli spazi di uso pubblico in armonia con gli scopi previsti dal presente articolo e con l'osservanza dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 8.
Abbattimento delle barriere di comunicazione

La Regione nell'esercizio delle proprie competenze opera per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti ipoacusici, ai sordi gravi e agli anziani che, per i motivi fisici e sensoriali, trovino difficoltà di comprensione della parola verbale, dell'interlocutore o dei mass-media sonori.

A tal fine sono concessi contributi ai comuni che, in forma singola o associata, concorrano all'abbattimento delle barriere di comunicazione attraverso interventi per:

a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione;

b) assicurare alle persone portatrici di handicaps relativi alla comunicabilità visiva l'effettiva fruizione del servizio pubblico scolastico, la promozione di relazioni sociali e la partecipazione alla vita pubblica attraverso la possibilità di godere prestazioni di accompagnamento e di sostegno;

c) organizzare, a favore dei portatori di handicaps relativi al linguaggio e alla comunicabilità sonora, strutture rivolte allo utilizzo di apparecchiature nell'ambito scolastico e lavorativo per sistemi speciali di ascolto e lettura, alla fruizione di servizi di biblioteca, di mezzi cine-video-televisivi appositamente strutturati e adattati per i sordi, di nastroteche didascalizzate e videoregistratori.

Per le finalità di cui alla lettera *c*) del precedente comma la Regione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati specializzati per la produzione e distribuzione di materiale didattico speciale, nonché con la terza rete televisiva e con le emittenti private per la programmazione di specifici servizi.

Art. 9.
Edilizia scolastica

Per le stesse finalità di cui al precedente art. 7, l'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1976, n 31 è sostituito dal seguente:

« I progetti di nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, sono redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, delle norme tecniche e degli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, nonché delle norme di cui all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

I progetti di ampliamento e sistemazione di edifici già destinati all'istruzione di ogni ordine e grado, ove ed in quanto possibile, devono prevedere interventi atti ad adeguare le costruzioni alla normativa di cui al precedente comma.

L'acquisto e la ristrutturazione di edifici esistenti, da trasformare in scuole statali di ogni ordine e grado, anche se già provvisoriamente utilizzati a tale scopo, sono ammessi a condizione che:

a) la ristrutturazione sia adeguata al rispetto delle fondamentali norme tecniche, degli indici di funzionalità didattica ed edilizia in vigore e della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

b) le eventuali spese per l'acquisto e per i lavori di ristrutturazione non superino il costo di un edificio nuovo di pari superficie coperta utilizzabile ai fini scolastici.

La condizione di cui alla lettera *b*) del precedente comma è dimostrata con una stima particolareggiata ad opera degli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 ».

Art. 10.
Edilizia abitativa

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 3884, la regione Marche, nell'individuazione del fabbisogno abitativo nel territorio regionale, tiene conto del fabbisogno relativo alle categorie di cittadini portatori di handicaps, assicurando nei programmi quadriennali e nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, almeno il 5 per cento dei finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata per alloggi da destinare alle famiglie che, in possesso dei requisiti per l'assegnazione, contino nel proprio nucleo soggetti handicappati.

La legge regionale fissa altresì criteri di priorità da introdurre nei bandi di concorso per la scelta degli operatori incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

Agli alloggi realizzati ed assegnati ai sensi del presente articolo devono essere apportate le variazioni necessarie e possibili per adeguarli alla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 11.

Interventi diversi

La Regione favorisce attraverso un proprio concorso finanziario le iniziative dei comuni singoli o associati rivolte a:

a) agevolare la fruizione da parte dei soggetti handicappati dei servizi di pubblico trasporto, l'attivazione di specifici servizi ovvero l'attuazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche;

b) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio, con particolare riguardo a coloro che hanno maggiore difficoltà ad essere inseriti nel contesto sociale;

c) creare le condizioni e sostenere l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione;

d) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località più adeguate alle esigenze dei soggetti handicappati;

e) assicurare l'assistenza domiciliare con prestazioni a carattere domestico, sociale e infermieristico, attraverso i servizi pubblici o convenzionati delle U.S.L. ed in raccordo con le previsioni del piano sanitario regionale;

f) favorire il mantenimento del soggetto handicappato nel proprio nucleo familiare, anche attraverso sussidi economici per le famiglie che non sono in grado di provvedervi;

g) favorire iniziative di carattere sperimentale nei centri di animazione e socializzazione per soggetti portatori di handicaps gravi e gravissimi che, oltre a una funzione assistenziale, curino anche l'aspetto dell'inserimento;

h) concorrere nelle spese per l'acquisto di automatismi di guida da applicare alle autovetture di proprietà o per l'acquisto di nuove già predisposte all'uso da parte di soggetti portatori di handicaps;

i) fornire ogni altro sussidio economico e tecnico per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 12.

Volontariato

I comuni singoli o associati possono, per la realizzazione dei servizi sociali previsti dalla presente legge, avvalersi delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

Art. 13.

Formazione professionale

La Regione, nell'ambito dei propri piani triennali e annuali di formazione professionale, promuove e finanzia corsi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori preposti agli interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 14.

Partecipazione

La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le associazioni costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative esistenti sul territorio marchigiano, con gli enti locali e con i gruppi di base.

Le associazioni di cui al primo comma presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale.

La Regione promuove altresì, d'intesa con le predette associazioni e gli enti locali, indagini e studi rivolti a reperire i dati necessari per una ulteriore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore, nonché la divulgazione delle relative conoscenze.

Art. 15.

Procedure

I comuni, in forma singola o associata, presentano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano relativo agli interventi di cui ai precedenti articoli 5, 8 e 11 che intendono attuare nel rispettivo territorio. Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva entro il 31 marzo di ogni anno, per gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 5 e agli articoli 8 e 11 della presente legge, la ripartizione dei fondi tra i comuni singoli e associati che abbiano presentato il programma annuale.

Art. 16.

Destinazione dei fondi

Le autorizzazioni annuali di spesa previste in attuazione della presente legge possono essere finalizzate, fino all'ammontare del 70 per cento, per gli scopi di cui al precedente art. 5.

Art. 17.

Finanziamento

Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 1.500 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

1) per l'anno 1982 mediante riduzione:

a) per l'importo di L. 500.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, partita n. 10 dell'elenco n. 2, utilizzato ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25;

b) per l'importo di L. 1.000.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, partita n. 4 dell'elenco n. 2;

2) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al pagamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

1) per l'anno 1982 con i fondi a carico del cap. 4234103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa settore 2 - sub settore 3 - programma 4 - « Spese e contributi per interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali », con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.500 milioni;

2) per gli anni successivi con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 18.

Norma transitoria

La scadenza per la presentazione del piano relativo agli interventi da attuare nell'anno 1982, previsto dal primo comma del precedente art. 15, è fissata, limitatamente all'anno in corso, al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione dei fondi tra i comuni singoli o associati di cui al secondo comma del precedente art. 15 è approvata dal consiglio regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1982

MASSI

(3769)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1982, n. **19.**

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, avente ad oggetto: Costituzione di un fondo speciale per la concessione di contributi a favore di piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi sia nella fase di approvvigionamento, sia nella fase della vendita delle merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *dell'8 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Possono usufruire dei contributi di cui al precedente art. 1:

a) gli esercenti il commercio al dettaglio che in qualsiasi forma si associno o siano già associati per la gestione in comune di un nuovo e più efficiente punto di vendita al dettaglio e che aderiscano ai centri di distribuzione costituiti in forma cooperativa;

b) le cooperative di consumo già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e le cooperative di consumo già costituite o di futura costituzione, aventi tutte come attività l'esercizio del commercio al dettaglio, che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione;

c) i centri di distribuzione tra esercenti il commercio al dettaglio e/o tra operatori turistici costituiti in forma cooperativa, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;

d) i singoli esercenti il commercio al dettaglio che per cause di forza maggiore sono costretti a trasferire l'esercizio. Con il trasferimento l'esercizio deve essere adeguato alla normativa del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva in vigore.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda diretta ad ottenere i contributi di cui alla presente legge è stabilito in sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'ottavo comma dell'art. 6 della legge 21 maggio 1975, n. 41 è abrogato. Restano ferme le rimanenti norme dello stesso articolo.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 21 maggio 1975, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio delle funzioni normali » (partite n. 13 e 14 dello elenco n. 3).

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'applicazione della presente legge, pari a lire 1.110 milioni, sono iscritte a carico del cap. 3242201 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 avente la seguente denominazione « Concessione di contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di forme associate di piccole e medie imprese commerciali » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.110 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 giugno 1982

MASSI

(3770)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1982, n. **24.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della regione Puglia (legge finanziaria 1982).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *dell'11 giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione prima del bilancio di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio annuale e pluriennale alle scelte e alle priorità definite dal piano regionale di sviluppo nonché a leggi e programmi approvati in attuazione del piano stesso.

FONDO INVESTIMENTI

Art. 2.

Per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni-obiettivo indicate nel piano regionale di sviluppo è istituito, nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982-85, il « Fondo per gli investimenti ».

Al fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l'esercizio finanziario 1982; 381 miliardi per il 1983; 501 miliardi per il 1984; 354 miliardi per il 1985.

I 358,1 miliardi assegnati all'esercizio finanziario 1982 sono così destinati:

piano di risanamento delle acque . .	115,0	miliardi
finanziaria regionale	20,0	»
terziario avanzato	25,0	»
progetti obiettivo in agricoltura . . .	47,0	»
piani di intervento per l'approvvigionamento idrico	15,0	»
valorizzazione aree interne	15,0	»
sistemi urbani	10,0	»
osservatorio del mercato del lavoro . .	1,1	»
aree per insediamenti produttivi . .	10,0	»
viabilità regionale	15,0	»
assetto delle coste e porti turistici . .	10,0	»
redazione di progetti relativi a interventi considerati prioritari dal piano regionale di sviluppo, ivi compresi l'occupazione giovanile, la casa e il sistema scientifico universitario pugliese	75,0	»

Per il triennio 1983-85 vengono assegnati al « Fondo per gli investimenti » 1.236 miliardi secondo la ripartizione di cui al secondo comma del presente articolo.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione si provvederà annualmente alla ripartizione di tali stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal piano regionale di sviluppo.

In armonia con le indicazioni formulate dal piano regionale di sviluppo, l'assessore alla programmazione promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente articolo.

La giunta regionale adotta i suddetti programmi e li sottopone al consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

I progetti sono adottati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare ove non attuativi di un programma già approvato dal consiglio regionale.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 1977, il parere tecnico ed amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza di organi

dello Stato, relativo ai progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, è demandato al comitato tecnico scientifico per la programmazione di cui alla legge regionale n. 44 del 25 luglio 1979.

Art. 3.

Nella articolazione di tutte le politiche di intervento la Regione è impegnata ad assicurare priorità alla soluzione dei problemi delle aree interne.

A tal fine, alle aree comprese nelle comunità montane e in quelle svantaggiate di cui all'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54, è riservata con carattere aggiuntivo una quota di risorse finanziarie del 5% in tutti i programmi di intervento della Regione, ferme restando le eventuali migliori condizioni previste da altre leggi.

Nelle medesime aree di cui al presente articolo:

i contributi in c/capitale previsti a favore delle unità produttive, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;

il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle unità produttive singole o associate e dalle cooperative è maggiorato di 2 punti percentuali a favore dei mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi delle leggi regionali.

LAVORI PUBBLICI

Art. 4.

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al cap. 02302 del bilancio 1981, già autorizzati per l'anno 1981 per la concessione dei contributi agli enti locali per le finalità di cui alla legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1983 fino al 2017.

Art. 5.

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

INDUSTRIA

Art. 6.

Nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stanziata al cap. 06110 un'ulteriore somma di L. 300.000.000 per spese, I.V.A. compresa, relative alle indagini e ricerche geologiche di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

Anche i risultati delle predette indagini e ricerche debbono essere acquisiti dall'ufficio informatico della programmazione di cui all'art. 8 della legge-regionale n. 44 del 25 luglio 1979.

AGRICOLTURA

Art. 7.

In applicazione dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54, la Regione, entro e non oltre l'esercizio finanziario 1982, dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del piano regionale di sviluppo avendo particolare riguardo ai progetti obiettivo:

valorizzazione della produzione agricola;
assistenza tecnica;
commercializzazione dei prodotti agricoli;
valorizzazione delle zone interne;
aree irrigue.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 giugno 1982

QUARTA

(3544)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1982, n. **31.**

Studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino del Tevere. Autorizzazione della spesa di L. 200.000.000.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di predisporre lo studio di fattibilità per la navigabilità nel bacino del Tevere nei tratti Roma-Orte-Terni e Orte-Trasimeno-Arno, in accordo con l'uso plurimo delle acque e nel quadro di una progettazione coordinata degli interventi, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'affidamento dell'incarico concernente lo studio di fattibilità di cui al comma precedente.

Art. 2.
Norma finanziaria

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, nel cap. 7365 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale 1982, denominato: « Spesa per la predisposizione dello studio di fattibilità per la navigazione nel bacino del Tevere ». (Titolo 2° - Sez. 9 - Rubrica 35 - Categoria economica 01 - Settore 20 - Tipo 2.1).

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 26, quinto e sesto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, delle disponibilità del fondo globale iscritte al cap. 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato a detto bilancio - numero d'ordine 8).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio preventivo dell'esercizio 1982, le conseguenti variazioni alla previsione di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 giugno 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *maggio* 1982 (*atto n.* 576) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 14 *giugno* 1982.

(3641)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822420)